



# Comune di Eboli

IL SINDACO

Comune di Eboli  
Protocollo: 21166 del 06/05/2020  
Titolario: 02 - Fascicolo:

Ordinanza n. 148 del 06/05/2020

**OGGETTO: PULIZIA TERRENI INCOLTI E PREVENZIONE INCENDI ANNO 2020.**

## IL SINDACO

### PREMESSO

**che** all'interno del centro abitato e degli agglomerati urbani del territorio comunale, sono presenti terreni, recintati e non, alcuni dei quali si presentano incolti e non sono stati oggetto di recenti sfalci o potature;

**che** i terreni incolti, consapevolmente abbandonati dai proprietari e/o conduttori degli stessi, ricoperti da una folta vegetazione spontanea, rovi e arbusti, oggetto di deposito di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, provocano per incuria, gravi problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni territorialmente esistenti;

**Considerato** che l'abbandono e l'incuria dei terreni da parte dei proprietari e/o conduttori, anche per effetto dell'avvicinarsi del periodo estivo con le elevate temperature, rappresenta una potenziale causa di incendi, per cui si configura la situazione di necessità;

**Ritenuto** indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

### VISTO:

- l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- l'art.29 del D.Lgs. 30 aprile 1992 (Codice della Strada);
- il Capo III del D.Lgs. n.139 del 08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;
- la legge n.353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

C/so Matteo Ripa n. 49  
84025 Eboli - SA  
Tel. 0828/328211  
[scocoza.staff@comune.eboli.sa.it](mailto:scocoza.staff@comune.eboli.sa.it)

[pec\\_comune@pec.comune.eboli.sa.it](mailto:pec_comune@pec.comune.eboli.sa.it)



# Comune di Eboli

IL SINDACO

## ORDINA

Per i motivi in premessa enunciati e che qui si intendono integralmente richiamati, **nel periodo dal 7 maggio 2020 – al 15 ottobre 2020, su tutto il territorio comunale:**

- **Tutti** gli Enti e i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, ricadenti negli agglomerati urbani del territorio comunale, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di **pulizia, a propria cura e spesa, dei terreni invasi da vegetazione**, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo le condizioni tali da non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo di incendi;
- **E'** fatto obbligo ai proprietari ed affittuari di terreni di provvedere correttamente alla **rimozione dei rifiuti** prodotti e di quant'altro possa essere veicolo di incendio per l'incolumità e l'igiene pubblica, con avvertenza che in caso di inosservanza questo Comune, senza indugio ed ulteriori provvedimenti, effettuerà d'ufficio, ed in danno dei trasgressori, la pulizia dei luoghi, mediante apposita ditta incaricata, con l'assistenza della Forza Pubblica per l'accesso alle proprietà;
- Durante il periodo compreso **tra il 7 maggio 2020 ed il 15 ottobre 2020** è fatto **divieto di accendere fuochi** in prossimità dei cigli delle strade, ai limiti ed all'interno delle aree incolte ed in prossimità dei boschi e della pineta – Litoranea SP 175/a;

## AVVERTE

- Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un **minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00**, ex art. 7bis Dlgs 267/2000
- che lo spostamento per l'esecuzione della presente Ordinanza, costituisce **situazione di necessità** ai sensi e gli effetti del DL 19/2020 e DPCM 26 aprile 2020;

C/so Matteo Ripa n. 49  
84025 Eboli - SA  
Tel. 0828/328211  
[scocozza.staff@comune.eboli.sa.it](mailto:scocozza.staff@comune.eboli.sa.it)

pec comune@pec.comune.eboli.sa.it



# Comune di Eboli

IL SINDACO

## DISPONE

### **che il presente atto venga:**

- pubblicato all' Albo Pretorio del Comune;
- inserito nel sito ufficiale del Comune: [www.comune.eboli.sa.it](http://www.comune.eboli.sa.it);

### **la trasmissione della stessa:**

- Alla Prefettura di Salerno;
- Al Comando Polizia Municipale del Comune di Eboli;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Eboli;
- al Gruppo Guardia di Finanza di Eboli;
- Alla Sottosezione Polizia Stradale di Eboli;
- Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno;
- Al Servizio Regionale di Protezione Civile di Salerno;
- Al Servizio Relazioni con il Pubblico del Comune di Eboli ai fini della diffusione tramite stampa e sul sito WEB del Comune di Eboli.

**Sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza tutti coloro che svolgono funzioni di Polizia Giudiziaria nonché coloro che svolgono compiti amministrativi di vigilanza e controllo ambientale.**

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso al T.A.R. Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della stessa.

IL SINDACO  
Massimo CARIELLO

